

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI E COMUNITARI

59.

SEDUTA DI MARTEDÌ 18 GIUGNO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno di legge: (Seguito della discussione e approvazione):	Votazione nominale:
Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero (1667)	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>
2	6
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	Disegno di legge: (Discussione e approvazione):
2, 3, 4, 5, 6	Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>) (5427)
Andreis Sergio (gruppo verde)	6
4, 5	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> , (gruppo DC) <i>Relatore</i>
Borruso Andrea, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	6, 7
5	Borruso Andrea, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>
Ferrari Marte (gruppo PSI)	7
4	Votazione nominale:
Foschi Franco (gruppo DC), <i>Relatore</i>	Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>
3, 5	8
Mammone Natia (gruppo comunista-PDS) ..	
4	

La seduta comincia alle 17,35.

ALESSANDRO DUCE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero (1667).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero ».

Ricordo che nella seduta del 13 giugno 1990 si era chiusa la discussione sulle linee generali con la costituzione di un Comitato ristretto.

Comunico che il Comitato ristretto, in data 29 maggio 1991, ha approvato il seguente nuovo testo del disegno di legge:

Modifiche alla legge 12 marzo 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero.

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come modificato dall'arti-

colo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere a) e b);

d) contributi ad enti italiani che autonomamente erogano premi, borse di studio e sussidi per i casi e le finalità di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2. Il Ministero degli affari esteri, nei suindicati limiti, può anche stipulare convenzioni con università e con enti pubblici o privati idonei a svolgere attività di assistenza e di inserimento culturale a

favore dei cittadini stranieri, nonché dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Gli enti di cui al comma 2 devono aver svolto, in conformità al proprio statuto, attività continuativa di assistenza a studenti italiani e stranieri nei due anni accademici o scolastici immediatamente precedenti la stipulazione della convenzione stessa. Tali requisiti sono accertati dal Ministero degli affari esteri sulla base della documentazione presentata in merito all'attività svolta, tenendo anche conto della accertata attività di inserimento culturale operata dagli enti considerati.

4. L'elenco degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 e quello delle università e degli enti con i quali è stata stipulata una convenzione per le finalità della presente legge, verranno allegati allo stato di previsione delle spese del Ministero degli affari esteri ».

Do la parola al relatore, onorevole Foschi.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Dopo un travagliato iter credo che nella seduta odierna sia possibile giungere all'approvazione definitiva del disegno di legge in esame. Il Comitato ristretto ha elaborato il testo del quale il presidente ha dato testé lettura, sulla base del dibattito che si era sviluppato in Commissione, dal quale, insieme ad un generale consenso sul merito del disegno di legge, era emersa altresì la necessità di introdurre alcune precisazioni e garanzie, soprattutto in ordine alla previsione dei criteri e delle procedure da seguire da parte del Ministero degli affari esteri per la trasparenza delle scelte relative alle convenzioni con enti pubblici e privati per l'assistenza agli studenti stranieri o italiani residenti all'estero.

In sede di Comitato ristretto è stata convenuta l'opportunità di introdurre alcune modifiche integrative ed aggiuntive rispetto al testo originario del disegno di legge. Pur senza modificare sostanzialmente la legge n. 87 del 1977, si è tutta-

via aggiunta la possibilità di concedere a questi studenti contributi non solo per sussidi e borse di studio, ma anche per assisterli nelle loro più elementari esigenze, poiché questi giovani spesso non hanno alloggio né sufficienti mezzi finanziari, anche per il peggioramento delle condizioni economiche dei loro paesi di origine. Credo quindi che questo provvedimento abbia il merito di affrontare un problema molto sentito da parte degli studenti stranieri o italiani residenti all'estero.

L'onorevole Andreis ha sollevato il problema posto dal regio decreto n. 653 del 1925, le cui norme potrebbero trovare applicazione in questa materia. In un certo senso, le norme di quel regio decreto si caratterizzano per una maggiore apertura, per il fatto di consentire l'iscrizione ai corsi della scuola italiana ad alcuni soggetti che invece, secondo una certa interpretazione delle norme attualmente in vigore, potrebbero essere esclusi da tale beneficio.

Pur essendo in linea di principio d'accordo con tali osservazioni, devo tuttavia osservare che l'approvazione di uno specifico emendamento per rispondere alle esigenze prospettate dall'onorevole Andreis porrebbe alcune difficoltà di carattere tecnico e procedurale, in quanto costringerebbe ad acquisire nuovamente i pareri delle Commissioni cultura e bilancio. Pertanto, invito l'onorevole Andreis a presentare un ordine del giorno che mi dichiaro sin d'ora disponibile a sottoscrivere.

Con queste osservazioni, propongo di adottare quale testo base per la discussione quello elaborato dal Comitato ristretto, invitando la Commissione a procedere rapidamente alla sua approvazione, vivamente attesa dagli studenti italiani e stranieri interessati al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Il relatore ha proposto di adottare quale testo base per la discussione quello approvato dal Comitato ristretto. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

SERGIO ANDREIS. Per consentire di proseguire celermente l'*iter* del provvedimento, accolgo l'invito del relatore, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno volto ad affrontare i problemi da me sollevati in sede di Comitato ristretto e cioè l'esigenza di facilitare gli scambi culturali internazionali, in cui il nostro paese non ha mai particolarmente brillato.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato per appello nominale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

NATIA MAMMONE. Nel prendere atto di come la Commissione sia giunta alla fase dell'approvazione finale di un testo legislativo che, rispetto all'originaria formulazione, risulta notevolmente migliorato, vorrei ricordare che le critiche avanzate dal nostro gruppo nel corso della discussione hanno coinciso con quelle formulate dalla Commissione cultura della Camera, laddove abbiamo fatto rilevare una eccessiva discrezionalità del Ministero degli affari esteri in riferimento alla gestione ed alla corresponsione di assegni e borse di studio a favore di cittadini italiani e stranieri residenti all'estero.

Le modifiche introdotte in sede di Comitato ristretto consentono di avere a disposizione uno strumento legislativo che, sia pure insufficiente, fornisce risposta ad un problema del quale tutti hanno riconosciuto l'urgenza, sottolineando la necessità di pervenire rapidamente ad una soluzione adeguata.

Vorrei sottolineare come nel settore delle borse di studio e, più in generale, dell'assistenza agli studenti stranieri sia riscontrabile un grosso limite; di qui, la necessità di investire della questione le competenze di altri organismi e dicasteri sì da giungere alla definizione di un quadro organico che prenda in considerazione l'ambito più complessivo della legislazione europea oltre all'atteggiamento che, rispetto al problema considerato, è

stato assunto dai paesi del mondo. Si tratta, in definitiva, di configurare un modello di intervento che risulti maggiormente consono alle esigenze di studio e di qualificazione avvertite nell'epoca attuale.

Alla luce di tali osservazioni, consideriamo il disegno di legge che la Commissione si sta accingendo ad approvare alla stregua di una misura tampone rispetto ad un processo che dovrà essere messo rapidamente in moto e che dovrà risultare idoneo a fornire risposte organiche ai bisogni ed alle aspettative di studenti italiani e stranieri residenti all'estero, con l'obiettivo di garantire ad essi una adeguata qualificazione professionale.

Concludo, preannunciando il voto favorevole del mio gruppo sul disegno di legge in esame.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge in esame, consapevole che la discussione che ne ha accompagnato l'*iter* procedimentale non ha certo rappresentato una perdita di tempo. Il testo elaborato dal Comitato ristretto, infatti, introduce maggiore trasparenza e garantisce sufficienti certezze rispetto all'originaria configurazione caratterizzata dalla sussistenza di inopportuni margini di discrezionalità.

PRESIDENTE. Ribadisco il mio apprezzamento nei confronti del Comitato ristretto, il cui lavoro ha consentito di apportare consistenti miglioramenti al testo in esame. Sono convinto che il disegno di legge rivestirà una notevolissima importanza se il Ministero degli affari esteri saprà attuarne le disposizioni in modo adeguato ed equo.

Gli onorevoli Andreis, Mammone, Fosci e Ferrari Marte hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La III Commissione,

nel concludere l'*iter* in sede legislativa del disegno di legge n. 1667, riguardante la normativa in materia di borse di studio;

preso atto che vari ostacoli normativi tuttora si frappongono nel nostro paese alla circolazione internazionale degli studenti delle scuole di vario ordine e grado;

preso atto altresì che la situazione è particolarmente arretrata, rispetto agli altri paesi della Comunità per quanto riguarda la mobilità degli studenti pre-universitari;

rilevata l'importanza rivestita dai programmi governativi e non che permettono ai giovani di fare esperienze di studio in un diverso paese

impegna il Governo

a) a rimuovere gli ostacoli normativi all'espansione del settore degli scambi giovanili internazionali;

b) ad emanare le disposizioni che permettano l'iscrizione dei cittadini, italiani e stranieri, beneficiari di borse di studio, premi e sussidi assegnati ai sensi del disegno di legge n. 1667, o di altri Stati o di organizzazioni internazionali, alle scuole di ogni ordine, secondo le norme previste dall'articolo 14 del regio decreto n. 653 del 4 maggio 1925 ».

0/1667/III/1.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero anzitutto ringraziare gli onorevoli commissari per la disponibilità dimostrata nel garantire la sollecita conclusione dell'*iter* del disegno di legge in esame.

Vorrei inoltre far rilevare ai presentatori dell'ordine del giorno che l'inciso « secondo le norme previste dall'articolo 14 del regio decreto n. 653 del 4 maggio 1925 » appare contraddittorio, dal momento che la disposizione richiamata non può ovviamente tenere conto dell'evoluzione che ha caratterizzato il settore nel corso degli anni. Chiedo pertanto che il suddetto riferimento venga soppresso, per evitare che possa rappresentare una sorta di catenaccio che renderebbe sicuramente difficoltosa l'evoluzione del processo da tutti auspicato.

SERGIO ANDREIS. Desidero ricordare al sottosegretario Borruso che numerose disposizioni del regio decreto n. 653 del 1925 sono paradossalmente ancora in vigore. Ricordo altresì che, al fine di non intralciare l'*iter* del provvedimento, ho accettato l'invito del relatore a rinunciare alla presentazione di uno specifico emendamento. A mio avviso il riferimento all'articolo 14 del richiamato regio decreto, sul quale peraltro non è intervenuto alcun chiarimento da parte del Governo, non impedirebbe ma, al contrario, agevolerebbe la realizzazione degli obiettivi che ci siamo proposti di realizzare.

Pertanto, considerando non del tutto corretta l'osservazione dell'onorevole Borruso, insisto sull'accoglimento dell'ordine del giorno nella sua formulazione originaria.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Ritengo che il collega Andreis abbia ragione ove si consideri che, in modo sorprendente, dall'esame dell'articolo 14 del regio decreto n. 653 del 1925 risulta la previsione di talune iniziative che l'ordinamento giuridico italiano ha purtroppo finito per limitare nel corso del tempo. Tuttavia, ritengo che anche il sottosegretario Borruso abbia ragione, perché non è detto che l'intera casistica riferita al settore sia ricompresa nel citato articolo 14. Pertanto, propongo non di sopprimere il riferimento, ma di modificarlo nel modo seguente: « come già previsto dall'articolo 14 del regio decreto n. 653 del 4 maggio 1925 ».

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accolgo l'ordine del giorno con la modifica testé proposta dall'onorevole Foschi.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

SERGIO ANDREIS. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di accettare la modifica proposta dal collega Foschi e di insistere per la votazione dell'ordine del giorno, così come modificato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Andreis ed altri 0/1667/III/1 nella nuova formulazione proposta dal relatore ed accettata dai proponenti.

(È approvato).

Ricordo che, in data 6 giugno 1990, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 1667. Poiché le modifiche apportate al provvedimento in sede di Comitato ristretto influiscono esclusivamente sulle modalità di utilizzazione dei fondi esistenti « nei limiti degli stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri », come si evince con chiarezza dall'articolo unico, ritengo non necessario sottoporre a nuovo parere il testo in esame, in quanto anche nel bilancio di previsione 1991 sono previsti stanziamenti sullo stesso capitolo, che recano anzi aumenti rispetto a quanto previsto per il 1990.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero » (1667), con il seguente nuovo titolo: « Modifiche alla legge 12 marzo 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti all'estero »:

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Andreis, Bianco, Caria, Cervetti, Ciabbari, Ciccimessere, Crescenzi,

Duce, Ferrari Marte, Formigoni, Foschi, Fracanzani, Gabbuggiani, Gangi, Lauricella, Mammone, Marri, Masina, Napoli, Orsini Bruno, Piccoli, Rubbi Antonio, Scalfaro, Serafini Anna Maria e Staiti di Cuddia delle Chiuse.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5427).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 gennaio 1991.

Su tale disegno di legge riferirò io stesso.

Onorevoli colleghi, il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo è un'organizzazione finanziaria internazionale creata nel 1977 a Roma, in seguito ad una decisione assunta durante la Conferenza mondiale dell'alimentazione del 1974.

Il Fondo fa parte del sistema delle Nazioni Unite, ha infatti lo *status* di agenzia specializzata dell'ONU, ma presenta caratteristiche peculiari sia per quanto concerne la sua attività istituzionale, sia per quanto concerne la configurazione delle contribuzioni di cui beneficia.

L'attività del Fondo si sostanzia principalmente nella concessione di prestiti a condizioni agevolate (basso tasso di interesse e lunga scadenza) a cooperative agricole e a piccoli coltivatori dei più poveri tra i paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di programmi di sviluppo e riabilitazione nel settore agricolo.

Fanno parte del Fondo tre categorie di Stati membri: paesi appartenenti all'OCSE, paesi appartenenti all'OPEC e paesi in via di sviluppo; le risorse sono

fornite quasi interamente dalle prime due categorie, mentre la terza categoria è composta dai paesi beneficiari. Ogni categoria ha diritto ad esprimere un terzo dei voti a disposizione.

I prestiti concessi nel 1988 sono stati destinati principalmente allo sviluppo rurale (27,9 per cento), allo sviluppo agricolo (21,6 per cento), a banche rurali (17,4 per cento) per crediti a favore delle popolazioni più povere e all'irrigazione di aree desertificate (14,6 per cento).

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, i maggiori beneficiari sono stati: Asia (39 per cento), Africa (29,6 per cento), Vicino Oriente e Nord Africa (16,7 per cento), America Latina (14,7 per cento).

Quanto alla distribuzione regionale il primo posto, per il 1988, spettava all'Africa (34,6 per cento).

Nei suoi primi undici anni di attività il Fondo ha destinato una quota crescente delle proprie risorse ai paesi dell'Africa sub-sahariana e ai paesi meno sviluppati. Nel 1988 sono stati approvati cinque progetti del programma speciale SPA (*Special Program for Africa*) per i paesi subsahariani colpiti da siccità e desertificazione, programma in opera dal maggio 1986.

La dotazione iniziale del Fondo è stata di un miliardo di dollari. È stata ricostituita una prima volta (1981-1983) con un miliardo di dollari e successivamente una seconda (1985-1987) con 487,5 milioni di dollari. Questa seconda ricostituzione è stata influenzata negativamente dalle difficoltà interne dei paesi dell'OPEC (caduta dei prezzi del petrolio, guerra tra Iran e Iraq, isolamento della Libia) e dalla posizione assunta dagli Stati Uniti d'America sull'apporto di risorse agli organismi finanziari internazionali.

Lo stesso problema si è presentato per la terza ed attuale ricostituzione, che si è concretizzata in 565,2 milioni di dollari contro i 750 milioni di dollari indicati inizialmente come obiettivo.

Con riferimento quindi al disegno di legge n. 5427 in esame, che autorizza il Governo italiano a partecipare alla terza

ricostituzione delle risorse del FISA, cui l'Italia ha aderito con la legge 3 dicembre 1977, n. 855, esso prevede un contributo a carico del bilancio dello Stato ammontante a 17.255.074.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, per un ammontare complessivo di 34.510.158.000.

Per far fronte a tale onere finanziario, l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede che si provveda a ridurre per un ammontare di 17.255.074.000, lo stanziamento iscritto al capitolo 9001 di ciascuno degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1990 e 1991, utilizzando parte dell'accantonamento « Partecipazione a banche e fondi nazionali e internazionali ».

Dopo aver pertanto valutato che con questo provvedimento l'Italia riconferma la sua politica di promozione dello sviluppo dei paesi del Terzo mondo, concludo proponendo che la Commissione approvi il disegno di legge n. 5427.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo invita la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA), del quale l'Italia fa parte a norma della legge 3 dicembre 1977, n. 885.

2. Ai fini di cui al comma 1 è stabilito un contributo di lire 17.255.074.000 per il 1990 e di lire 17.255.074.000 per il 1991. (È approvato).

ART. 2.

1. All'onere di lire 17.255.074.000 per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede, per l'anno 1990, a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali » e, per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte del predetto accantonamento « Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Partecipazione dell'Italia alla ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (FISA) » *(Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (5427):*

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Andreis, Bianco, Caria, Cervetti, Ciabbari, Cicciomessere, Crescenzi, Duce, Ferrari Marte, Formigoni, Foschi, Fracanzani, Gabbuggiani, Gangi, Lauricella, Mammone, Marri, Masina, Napoli, Orsini Bruno, Piccoli, Rubbi Antonio, Scàlfaro, Serafini Anna Maria e Staiti di Cuddia delle Chiuse.

La seduta termina alle 17,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 3 luglio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO